

Direzione servizi postali

DETERMINA N. 1/22/DSP

**DEFINIZIONE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 6, DELIBERA N. 184/13/CONS
DELLA CONTROVERSIA ██████████/POSTE ITALIANE**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l’art. 21, che conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all’Agenzia di regolamentazione dall’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata dalla delibera n. 696/20/CONS e, da ultimo, dalla delibera 238/21/CONS;

VISTO l’allegato A alla delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante “*Approvazione del regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale*” (di seguito il “Regolamento”) e, in particolare, l’art. 10, comma 6, a norma del quale: “*con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza della richiesta, l’Autorità ordina al fornitore di rimborsare le somme non dovute e lo condanna altresì (...) al pagamento di indennizzi nei casi e nei limiti previsti da disposizioni normative, da delibere dell’Autorità, del contratto o dalla Carta servizi*”;

VISTO l’articolo 10, comma 8, del suddetto allegato A alla delibera n. 184/13/CONS, secondo cui “*Resta salva la possibilità per le parti di far valere il maggior danno in sede giudiziaria*”;

VISTA l'istanza presentata dal Sig. [REDACTED] e acquisita in data 20 novembre 2020, con la quale si lamenta la mancata consegna di un atto giudiziario, successivamente restituito al mittente, e si richiede il rimborso del costo della spedizione del plico pari ad euro 11,65 oltre il risarcimento per i danni subiti pari ad euro 600,00;

VISTA la documentazione allegata dall'Utente alla predetta istanza;

VISTA la nota dell'11 maggio 2021 con cui, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della delibera n. 184/13/CONS è stato comunicato alle parti l'avvio del procedimento;

VISTA la memoria difensiva prodotta da Poste Italiane in data 18 giugno 2021;

CONSIDERATO che lo *Schema riepilogativo dei rimborsi/indennizzi* di Poste Italiane prevede che in caso di mancato recapito di un atto giudiziario deve essere garantito all'Utente un rimborso pari a 5 volte il costo sostenuto per la spedizione;

CONSIDERATO altresì che l'argomentazione di Poste Italiane, per cui non sarebbe stato possibile effettuare la consegna al destinatario in quanto "*al momento del tentativo di consegna avvenuto in data 16 luglio 2020, il nominativo del destinatario non era presente né sulla cassetta del destinatario né sul citofono*", ragione per cui in data 5 agosto 2020 il plico sarebbe stato restituito al mittente, non è supportata da idonea evidenza probatoria;

CONSIDERATO che il riconoscimento di importi a titolo di risarcimento del danno morale e materiale non rientra tra le competenze dell'Autorità ma tra quelle del giudice ordinario;

RITENUTO, pertanto, che Poste Italiane debba corrispondere al Sig. [REDACTED], a titolo di indennizzo, per il mancato recapito del plico, un importo pari a 5 volte il costo sostenuto per la spedizione;

DETERMINA

Poste Italiane è tenuta a corrispondere, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, la somma di euro 58,25, a titolo di indennizzo, al Sig. [REDACTED], per il mancato recapito di un atto giudiziario.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla comunicazione dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 1 gennaio 2022

Il Direttore
Ivana Nasti